Conto corrente con la posta — Anno 82° — Numero 198

# GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Sabato, 23 agosto 1941 - Anno XIX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 50-033 53-914



## SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 8 luglio 1941-XIX, n. 828.
**Proroga del termine della durata dell'occupazione provvisoria di beni immobili da parte dell'Opera nazionale per i combattenti** . . . . Pag. 3281

REGIO DECRETO-LEGGE 24 luglio 1941-XIX, n. 829.
**Norme per la emissione ed il trasporto di ordini di accreditamento per i servizi di approvvigionamento dei legnami nazionali e del carbone vegetale in tempo di guerra** . . . . Pag. 3282

REGIO DECRETO 21 giugno 1941-XIX, n. 830.
**Approvazione della convenzione stipulata il 14 maggio 1941-XIX con la « Società Anonima Elettrica Tramviaria Litoranea » per la risoluzione della concessione della tramvia Viareggio-Forte dei Marmi, con diramazione Fiumetto-Pietrasanta.** Pag. 3282

REGIO DECRETO 27 giugno 1941-XIX, n. 831.
**Approvazione della variante al piano regolatore di Milano per l'apertura e sistemazione di una nuova via in prolungamento della via Giovanni Cena** . . . . Pag. 3283

REGIO DECRETO 11 luglio 1941-XIX, n. 832.
**Ruolo dei commissari consolari** . . . . Pag. 3284

REGIO DECRETO 11 luglio 1941-XIX, n. 833.
**Dichiarazione di « Edizione nazionale » della pubblicazione delle opere di Matteo Ricci** . . . . Pag. 3284

REGIO DECRETO 19 luglio 1941-XIX, n. 834.
**Aggiunta dell'abitato di San Nicolò Gerrei, in provincia di Cagliari, a quelli da consolidare a cura e spese dello Stato.** Pag. 3285

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 13 luglio 1941-XIX.
**Approvazione della convenzione, stipulata in Roma, con la Società anonima di navigazione « Lloyd Triestino »** . Pag. 3285

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 18 agosto 1941-XIX.
**Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito e messa in liquidazione della Banca commerciale agricola, con sede in Melito Porto Salvo (Reggio Calabria)** . . . . Pag. 3287

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

**Ministero delle comunicazioni:** Attivazione di servizio telegrafico. Pag. 3287

**Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito:**
Nomina del commissario liquidatore della Banca commerciale agricola, con sede in Melito Porto Salvo (Reggio Calabria). Pag. 3287
Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa rurale di prestiti e risparmio di Petrovia, con sede nel comune di Umago (Pola) . . . . Pag. 3287
Cessazione dell'amministrazione straordinaria della Cassa rurale ed artigiana di Orio Litta (Milano) . . . . Pag. 3287

CONCORSI

**Ministero della cultura popolare:** Diario delle prove scritte ed elenco degli ammessi al concorso per 14 posti di vice segretario in prova (gruppo A) nel ruolo direttivo del Ministero della cultura popolare . . . . Pag. 3288

**Ministero dell'aeronautica:** Avviso di rettifica . . . Pag. 3288

# LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 8 luglio 1941-XIX, n. 828.

**Proroga del termine della durata dell'occupazione provvisoria di beni immobili da parte dell'Opera nazionale per i combattenti.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834, convertito nella legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739, contenente norme modificative del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1100, per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;

Ritenuto lo stato di necessità derivante da causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, d'intesa coi Ministri per le finanze e per l'agricoltura e le foreste;
Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

Il termine di cui all'art. 7 del R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834, convertito nella legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739, per le occupazioni già disposte e per quelle che saranno disposte durante l'attuale stato di guerra è prorogato di due anni.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 8 luglio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — TASSINARI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 19 agosto* 1941-XIX
*Atti del Governo, registro* 436, *foglio* 57. — MANCINI

---

REGIO DECRETO-LEGGE 24 luglio 1941-XIX, n. 829.
**Norme per la emissione ed il trasporto di ordini di accreditamento per i servizi di approvvigionamento dei legnami nazionali e del carbone vegetale in tempo di guerra.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 18 agosto 1940-XVIII, n. 1408;
Visto il R. decreto-legge 2 gennaio 1941-XIX, n. 1, convertito in legge 18 aprile 1941-XIX, n. 469;
Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta a causa della guerra, di agevolare il funzionamento dei servizi di approvvigionamento dei legnami e del carbone vegetale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli ordini di accreditamento emessi dal Ministero dell'agricoltura e foreste per spese inerenti ai servizi approvvigionamento legnami e disciplina della produzione e distribuzione del carbone vegetale in periodo di guerra, di cui al R. decreto 18 agosto 1940-XVIII, n. 1408, ed al R. decreto-legge 2 gennaio 1941-XIX, n. 1, convertito in legge 18 aprile 1941-XIX, n. 469, e rimasti in tutto o in parte inestinti alla fine dell'esercizio, possono essere trasportati integralmente o per la parte inestinta, all'esercizio successivo.

Art. 2.

Al servizio dell'approvvigionamento del legname nazionale in caso di mobilitazione di cui al R. decreto 18 agosto 1940-XVIII, n. 1408, vengono estese fino al 30 giugno 1942-XX, le norme di cui alla legge 21 ottobre 1940-XVIII, n. 1586.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Il presente decreto sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 24 luglio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — TASSINARI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 21 *agosto* 1941-XIX
*Atti del Governo, registro* 436, *foglio* 66. — MANCINI

---

REGIO DECRETO 21 giugno 1941-XIX, n. 830.
**Approvazione della convenzione stipulata il 14 maggio 1941-XIX con la « Società Anonima Elettrica Tramviaria Litoranea » per la risoluzione della concessione della tramvia Viareggio-Forte dei Marmi, con diramazione Fiumetto-Pietrasanta.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il Nostro decreto 16 giugno 1939, n. 1462, col quale fu approvata la convenzione 6 luglio 1929 per la concessione, alla « Società Anonima Tramvia Elettrica Litoranea », della costruzione e dell'esercizio della tramvia Viareggio-Forte dei Marmi con diramazione Fiumetto-Pietrasanta;
Visto il testo unico delle leggi sulle ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e le automobili, approvato con Nostro decreto 9 maggio 1912, n. 1447, e successive modificazioni;
Visto il Nostro decreto 14 ottobre 1932, n. 1496, convertito nella legge 8 maggio 1933, n. 624;
Udito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvata la convenzione stipulata il 14 maggio 1941 fra il delegato del Ministro per le comunicazioni e il rappresentante della « Società Anonima Elettrica Tramviaria Litoranea » per la risoluzione della concessione della tramvia Viareggio-Forte dei Marmi con diramazione Fiumetto-Pietrasanta.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 21 giugno 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

HOST-VENTURI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 19 *agosto* 1941-XIX
*Atti del Governo, registro* 436, *foglio* 56. — MANCINI

---

REGIO DECRETO 27 giugno 1941-XIX, n. 831.

**Approvazione della variante al piano regolatore di Milano per l'apertura e sistemazione di una nuova via in prolungamento della via Giovanni Cena.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 19 febbraio 1934-XII, n. 433, con la quale fu approvato il piano regolatore di massima edilizio e di ampliamento della città di Milano, con le norme per la sua attuazione;

Visto il R. decreto-legge 28 settembre 1934-XII, n. 1663, convertito nella legge 17 dicembre 1934-XIII, n. 2118, recante modificazioni alla legge anzidetta;

Visto il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1623, convertito nella legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 389, recante modificazioni alla legge originaria;

Vista la domanda con la quale il podestà di Milano, in base alla propria deliberazione 10 aprile 1940-XVIII, n. 87650-2333, ha chiesto che sia approvato il piano particolareggiato per l'apertura e sistemazione della nuova via di piano regolatore, in prolungamento della via Giovanni Cena, con variante al piano regolatore di massima della città di Milano;

Ritenuto che il procedimento seguito è regolare e che durante le pubblicazioni fu prodotta un'opposizione da parte della ditta eredi Colombo Vittoria, Carlotta, Teresa e Giuditta, fu Eugenio, proprietaria dello stabile posto in viale Umbria, al numero civico 120, relativamente all'estensione dell'espropriazione, ritenuta eccessiva, e al danno che ne consegue alla ditta stessa;

Considerato che nel piano regolatore di massima della città di Milano, approvato con la citata legge 19 febbraio 1934-XII, n. 433, era stata prevista l'apertura di una nuova via della larghezza di metri 10, tra l'incrocio della via F. Rezzonico ed il viale Umbria, in prolungamento della via Giovanni Cena avente la larghezza di metri 25 nel tratto compreso tra l'incrocio suddetto ed il viale Mugello;

Considerato che la larghezza di metri dieci attribuita al tratto di via che ora deve essere aperto era stata determinata in considerazione del previsto ampliamento di quindici metri dalla stazione ferroviaria di Porta Vittoria lungo il detto tratto di via Cena;

Considerato che, avendo successivamente il Compartimento di Milano delle ferrovie dello Stato fatto conoscere la determinazione dell'Amministrazione ferroviaria di rinunziare al suddetto ampliamento, il Comune ha deliberato di addivenire all'apertura della nuova strada, assegnandole la larghezza di metri 25, pari, cioè, a quella del tronco esistente della via Cena della quale tale nuova strada costituirà il prolungamento fino al viale Umbria, con identiche caratteristiche;

Considerato che la variante proposta appare quanto mai opportuna per ragioni di traffico, in considerazione pure che lo sbocco del prolungamento di via Giovanni Cena, con la prevista larghezza di metri 25, avverrà di fronte e circa a metà del prospetto, sul viale Umbria, del grande Mercato orto-frutticolo;

Che tale variante può essere attuata senza che praticamente derivi al Comune alcun onere sensibile per le maggiori espropriazioni all'uopo occorrenti;

Che pertanto la proposta variante appare sotto tutti i riguardi meritevole di accoglimento;

Considerato, quanto al termine, in conformità di quanto stabilito dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, che per l'attuazione del piano particolareggiato si ritiene opportuno ridurlo a tre anni anzichè a cinque, come richiesto dal Comune, e che per l'attuazione della variante rimane fermo quello stabilito per il piano di massima con la richiamata legge 19 febbraio 1934-XII, n. 433;

Considerato, quanto al ricorso prodotto dalla ditta eredi Colombo Vittoria, Carlotta, Teresa e Giuditta, che l'estensione dell'espropriazione prevista dal comune di Milano è stata giustificata dalla necessità di permettere un adeguato sfruttamento, non altrimenti possibile, del fronte della proprietà delle ricorrenti, lungo il grande viale Umbria, e che comunque, e subordinatamente, il Comune, pur respingendo la opposizione, ha fatto presente che non esclude la possibilità di poter prendere in considerazione le osservazioni della ditta eredi Colombo, e che ne formerà oggetto di trattativa con la ditta stessa in sede di attuazione del piano particolareggiato, come previsto dall'art. 11 della legge speciale sul piano regolatore di Milano, su richiamata;

Che pertanto il ricorso stesso è da respingere in questa sede;

Visto il voto n. 800 del 28 aprile 1941-XIX del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359;

Visto l'art. 4 del R. decreto-legge 21 giugno 1938-XVI, n. 1094, convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 35;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per le finanze:

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

Respinto il ricorso prodotto dalla ditta eredi Colombo, è approvato, ai sensi e per gli effetti dela citata legge 19 febbraio 1934-XII, n. 433, il piano particolareggiato per la apertura e sistemazione della nuova via di piano regolatore, in prolungamento della via Giovanni Cena in Milano, con variante al piano regolatore di massima.

Detto piano particolareggiato e di variante, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente in una planimetria in iscala 1:2000 ed in un elenco descrittivo dei beni da espropriare e soggetti a contributo, in data 7 marzo 1940-XVIII, ed a firma dell'ing. G. Baselli, sarà depositato all'Archivio di Stato.

E' assegnato al comune di Milano il termine di anni tre dalla data di pubblicazione del presente decreto per compiere tanto le espropriazioni quanto i lavori occorrenti per la esecuzione del piano particolareggiato.

Tutte le costruzioni e ricostruzioni, eseguite sia dai privati che dal Comune o suoi concessionari, per l'attuazione del presente piano particolareggiato, saranno esenti per venticinque anni dalla normale imposta sui fabbricati e dalle relative sovrimposte, comunale e provinciale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 27 giugno 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GORLA — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 20 *agosto* 1941-XIX
*Atti del Governo, registro* 436, *foglio* 61. — MANCINI

REGIO DECRETO 11 luglio 1941-XIX, n. 832.
**Ruolo dei commissari consolari.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;
Visto il R. decreto 20 marzo 1924-II, n. 385, sull'ordinamento dei commissari consolari;
Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Visto il R. decreto 14 agosto 1931-IX, n. 1354, per la parte relativa al ruolo dei commissari consolari;
Vista la legge 4 settembre 1940-XVIII, n. 1547;
Sentito il Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il ruolo dei commissari consolari di cui all'art. 2 della tabella annessa al R. decreto 14 agosto 1931-IX, n. 1354, è sostituito dal seguente:

| Grado | | Num. dei posti |
|---|---|---|
| 5° | Ispettore dei Commissari consolari . . | 1 |
| 6° | Commissari consolari di 1ª classe . . . | 2 |
| 7° | » » 2ª » . . . | 3 |
| 8° | » » 3ª » . . . | 5 |
| 9° | » » 4ª » . . . | 3 |
| 10° | » » 5ª » . . . | 2 |
| | Totale . . . | 16 |

Art. 2.

L'ispettore dei commissari consolari e i commissari consolari di 1ª e 2ª classe presteranno servizio nell'Amministrazione centrale.

Le destinazioni e i trasferimenti dei commissari consolari sono disposti con decreto del Ministro per gli affari esteri da registrarsi alla Corte dei conti.

Art. 3.

Il ruolo di cui all'art. 1 del presente decreto è soppresso ed in linea transitoria sono mantenuti in servizio i funzionari ad esso appartenenti, salvo il disposto di cui al successivo art. 4.

I posti che si renderanno man mano vacanti nel grado meno elevato tanto per effetto della progressione del ruolo, quanto per la cessazione per qualsiasi motivo dei funzionari che vi appartengono saranno soppressi e le economie che ne risulteranno saranno utilizzate per la creazione di nuovi posti nel ruolo dei cancellieri di gruppo *B* di cui alla legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1123, con modalità da stabilire con Regio decreto da emanare ai sensi dell'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, di concerto col Ministro per le finanze.

Art. 4.

Alla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro per gli affari esteri, su proposta del Consiglio di amministrazione, potrà collocare a riposo quei funzionari che, avendo maturato di diritto a pensione, non ritenga di mantenere in servizio.

Art. 5.

Nella prima attuazione del R. decreto 12 luglio 1940-XVIII, n. 1182, che ha approvato il nuovo ruolo organico del personale d'ordine dell'Amministrazione degli affari esteri, le promozioni al grado 10° del predetto ruolo sono conferite per merito comparativo su designazione del Consiglio di amministrazione.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 11 luglio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 21 *agosto* 1941-XIX
*Atti del Governo, registro* 436, *foglio* 65. — MANCINI

REGIO DECRETO 11 luglio 1941-XIX, n. 833.
**Dichiarazione di « Edizione nazionale » della pubblicazione delle opere di Matteo Ricci.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Riconosciuta l'alta importanza storica e scientifica delle opere di Padre Matteo Ricci;
Ritenuto che la Reale Accademia d'Italia ha assunto l'iniziativa di accordare il proprio patrocinio alla pubblicazione di tutti gli scritti del Missionario;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

La pubblicazione delle opere di Matteo Ricci da farsi col patrocinio della Reale Accademia d'Italia, è dichiarata « Edizione nazionale ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 11 luglio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOTTAI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 19 agosto* 1941-XIX
*Atti del Governo, registro* 436, *foglio* 59. — MANCINI

---

REGIO DECRETO 19 luglio 1941-XIX, n. 834.

**Aggiunta dell'abitato di San Nicolò Gerrei, in provincia di Cagliari, a quelli da consolidare a cura e spese dello Stato.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;
Visto il Nostro decreto 7 luglio 1925, n. 1173;
Sentito il Comitato tecnico-amministrativo del Provveditorato alle opere pubbliche con sede in Cagliari;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, e dell'art. 5, 6° comma, del Nostro decreto 7 luglio 1925, n. 1173, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *D* allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di S. Nicolò Gerrei in provincia di Cagliari.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 19 luglio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

GORLA

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 20 agosto* 1941-XIX
*Atti del Governo, registro* 436, *foglio* 62. — MANCINI

---

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 13 luglio 1941-XIX.

**Approvazione della convenzione, stipulata in Roma, con la Società anonima di navigazione « Lloyd Triestino ».**

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER LE COMUNICAZIONI E PER LE FINANZE

Visti gli articoli 6 e 21 del R. decreto-legge 7 dicembre 1936-XV, n. 2081, convertito in legge 10 giugno 1937-XV, n. 1002, concernente il nuovo assetto delle linee di navigazione di preminente interesse nazionale;

Vista la convenzione in data 1° febbraio 1939-XVII, stipulata col « Lloyd Triestino » Società anonima di navigazione, con sede in Trieste, per l'esercizio delle linee di navigazione di preminente interesse nazionale con l'Africa oltre Suez e oltre Gibilterra, con l'Asia oltre Suez e con l'Australia, approvata con decreto del Capo del Governo in data 14 febbraio 1939-XVII, registrato alla Corte dei conti il 24 marzo successivo;

Vista la convenzione in data 16 aprile 1941-XIX, modificativa di quella del 1° febbraio 1939-XVII sucitata, con la quale a partire dal 1° marzo 1939-XVII viene stabilito il nuovo ordinamento delle linee del Sud Africa, viene fissata la sovvenzione annua di L. 95.000.000 per tutte le linee esercitate dalla predetta Società e viene determinato il compenso globale di L. 1.200.000 da corrispondere una volta tanto alla Società stessa per un viaggio eseguito, in seguito a speciale autorizzazione del Ministero delle comunicazioni, dal piroscafo « Duilio », sulla linea da passeggeri Genova-Durban;

Decreta:

E' approvata l'unita convenzione stipulata in Roma addì 16 aprile 1941-XIX col « Lloyd Triestino » Società anonima di navigazione, con sede legale in Trieste — modificativa di quella in data 1° febbraio 1939-XVII per l'esercizio delle linee di navigazione di preminente interesse nazionale con l'Africa oltre Suez e oltre Gibilterra, con l'Asia oltre Suez e con l'Australia — con la quale, a partire dal 1° marzo 1939-XVII, viene stabilito il nuovo ordinamento delle linee del Sud Africa, viene mantenuta ferma l'annua sovvenzione di L. 95.000.000 per tutte le linee esercitate dalla predetta Società e viene determinato il compenso globale di L. 1.200.000 da corrispondere una volta tanto alla Società stessa, per un viaggio eseguito dal piroscafo « Duilio » sulla linea da passeggeri Genova-Durban.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a provvedere, con suoi decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 luglio 1941-XIX

*Il DUCE*
MUSSOLINI

*Il Ministro per le comunicazioni*
HOST VENTURI

*Il Ministro per le finanze*
DI REVEL

---

**Convenzione modificativa di quella 1° febbraio 1939-XVII stipulata con il « Lloyd Triestino » Società anonima di navigazione per l'esercizio dei servizi marittimi sovvenzionati di preminente interesse nazionale con l'Africa oltre Suez ed oltre Gibilterra, con l'Asia oltre Suez e con l'Australia.**

Premesso:

1) che con convenzione in data 1° febbraio 1939-XVII, approvata con decreto del DUCE del 14 stesso mese registrato alla Corte dei conti il 24 marzo 1939-XVII venne concesso alla Società anonima di navigazione « Lloyd Triestino » l'esercizio dei servizi marittimi sovvenzionati di preminente interesse nazionale con l'Africa oltre Suez ed oltre Gibilterra, con l'Asia oltre Suez e con l'Australia;

2) che tra le linee di navigazione concesse in esercizio al « Lloyd Triestino » con la detta convenzione sono comprese la (9) Genova-Capetown-Durban (Espresso); la (10) Trieste-Massaua-Mogadiscio-Capetown; la (11) Trieste-Genova-Capetown-Durban (via Gibilterra) e la (12) Trieste-Genova-Lagos-Duala-Durban;

3) che l'articolo 16-*bis* della ripetuta convenzione, in relazione all'art. 3, stabilisce che il Ministero delle comunicazioni di concerto con quello delle finanze e la Società si riservano di concludere spe-

ciali accordi per un eventuale nuovo ordinamento delle linee sopra indicate e per le conseguenti modificazioni da apportare alla convenzione (ivi compresa la misura della sovvenzione) a decorrere dal 1° marzo 1939-XVII;

4) che, scaduto il termine del 28 febbraio 1939-XVII, il Ministero delle comunicazioni, d'intesa con quello delle finanze, autorizzò il « Lloyd Triestino » a continuare l'esercizio delle linee commerciali numeri 10 11 e 12 stabilendo invece che rimanesse soppressa la linea numero 9;

5) che, tuttavia, il Ministero delle comunicazioni, d'accordo con quello delle finanze, consentì in via eccezionale al « Lloyd Triestino » di eseguire un viaggio nella linea n. 9, viaggio che venne eseguito dal piroscafo « Duilio » con inizio a Genova il 28 marzo 1939-XVII;

fra

il tenente generale di porto senatore cav. di gr. cr. Giulio Ingianni, direttore generale della Marina mercantile, agente in nome e per conto del Ministero delle comunicazioni, il barone comm. dott. Salvatore Tucci, direttore capo divisione agente in nome e per conto del Ministero delle finanze ed i signori ammiraglio conte Luigi Rizzo di Grado, presidente, e gr. uff. cap. Guido Cosulich, direttore generale del « Lloyd Triestino » Società anonima di navigazione con sede in Trieste, in nome e per conto della Società stessa, in virtù di regolare mandato è stato concordato e stipulato quanto appresso:

Art. 1.

A decorrere dal 1° marzo 1939-XVII, l'ordinamento delle linee del Sud-Africa (numeri 9, 10, 11 e 12 della tabella allegato 1 alla convenzione stipulata con il « Lloyd Triestino » Società anonima di navigazione addì 1° febbraio 1939-XVII ed approvata con decreto del DUCE in data 14 febbraio 1939-XVII) è sostituito da quello risultante dall'unita tabella (allegato 1) che forma parte integrante della presente.

In seguito a tale nuovo ordinamento rimane soppressa con la medesima decorrenza la linea n. 9 (Genova-Durban, da passeggeri) salvo quanto è previsto dal successivo art. 5.

Rimane, sempre con la stessa decorrenza, annullata l'annotazione in calce all'elenco delle linee (allegato 1 della convenzione 1° febbraio 1939-XVII) del tenore seguente:

« Per quanto riguarda le linee di cui ai numeri 9, 10, 11 e 12 gli obblighi della Società cessano col 28 febbraio 1939-XVII, salvo quanto fosse diversamente stabilito con gli accordi di cui all'art. 16-*bis* della convenzione ». Ugualmente s'intende annullato l'art. 16-*bis* di detta convenzione 1° febbraio 1939-XVII.

Art. 2.

Il « Lloyd Triestino » Società anonima di navigazione assume, dal 1° marzo 1939-XVII, l'obbligo di esercitare le linee nn. 10, 11 e 12 della tabella allegato 1 della presente convenzione con le norme, condizioni e clausole tutte della presente e della convenzione 1° febbraio 1939-XVII in quanto quest'ultima non sia stata modificata dalla prima.

In altri termini la convenzione 1° febbraio 1939-XVII rimane pienamente in vigore sino alla sua stabilita scadenza senza innovazioni o modificazioni di sorta all'infuori di quelle che sono previste nella presente.

Sempre con la stessa decorrenza del 1° marzo 1939-XVII il « Lloyd Triestino » assume l'obbligo di mantenere in buone condizioni di navigabilità i due piroscafi « Duilio » e « Giulio Cesare », già adibiti alla soppressa linea n. 9 (Genova-Durban, da passeggeri) sino a quando tali piroscafi rimarranno in proprietà di essa Società.

Art. 3.

La sovvenzione annua per l'esercizio di tutte le linee contemplate all'art. 1 della convenzione 1° febbraio 1939-XVII con le modificazioni e sostituzioni previste dalla presente, rimane fissata, a decorrere dal 1° marzo 1939-XVII, in lire novantacinque milioni (Lit. 95.000.000).

Art. 4.

Nel caso di noleggio per conto di una Amministrazione dello Stato di uno dei piroscafi « Duilio » e « Giulio Cesare » o di entrambi, il compenso di noleggio relativo, previsto dagli articoli 12 e 13 della convenzione 1° febbraio 1939-XVII, sarà determinato escludendo dal computo la quota del sette e mezzo per cento di cui al numero 1° e riducendo dal dodici al cinque per cento la quota di cui al numero 2° del succitato articolo 12.

Inoltre i valori iniziali dei due piroscafi suindicati restano determinati a tutti gli effetti della convenzione 1° febbraio 1939-XVII e della presente in lire novantanove milioni novecentomila (Lit. 99.900.000) per il « Duilio » e in lire ottantanove milioni trecentocinquantamila (Lit. 89.350.000) per il « Giulio Cesare ».

Anche le disposizioni contenute in questo articolo avranno effetto dal 1° marzo 1939-XVII.

Art. 5.

Per il viaggio eseguito con inizio al 28 marzo 1939-XVII dal piroscafo « Duilio » sulla linea da passeggeri Genova-Durban in seguito ad autorizzazione speciale del Ministero delle comunicazioni, sarà corrisposto una volta tanto il compenso globale di lire un milione duecentomila (Lit. 1.200.000) indipendentemente dalla sovvenzione prevista all'art. 3 della presente convenzione.

Fatta a Roma, in tre originali, addì 16 aprile 1941-XIX

p. Il Ministero delle comunicazioni
*Il direttore generale della Marina mercantile*
GIULIO INGIANNI

p. Il Ministero delle finanze
*Il direttore capo divisione*
SALVATORE TUCCI fu Carmelo

p. Il « Lloyd Triestino » Società Anonima di Navigazione
LUIGI RIZZO DI GRADO — GUIDO COSULICH

ALLEGATO 1 ALL'ART. 1 DELLA CONVENZIONE.

ITINERARI DELLE LINEE 10, 11 e 12.

*Linea* 10:

*Trieste*-Venezia-Porto Said-Durban-*Capetown*-Dakar-Genova-*Trieste*, con facoltà di effettuare il viaggio di ritorno via Suez con approdo facoltativo, ove esigenze di traffico lo richiedessero, a qualche porto del Tirreno prima di rientrare in Adriatico (commerciale).

Periodicità: dodici viaggi all'anno.
Dal 1° marzo al 31 dicembre 1939 saranno eseguiti nove viaggi.
Velocità oraria normale di esercizio: miglia dieci.

*Linea* 11:

*Trieste*-Genova-*Capetown*-Durban-Porto Said-*Trieste*, con facoltà di approdare in ritorno, ove esigenze di traffico lo richiedessero, a qualche porto del Tirreno prima dell'Adriatico; ovvero di effettuare il viaggio di ritorno via Gibilterra; ovvero di eseguire il viaggio di andata via Suez e quello di ritorno via Gibilterra o via Suez con facoltà, in quest'ultimo caso, di approdare a qualche porto del Tirreno prima dell'Adriatico; in tutti i casi con facoltà di iniziare il viaggio di andata a Genova e/o di ultimarlo nel ritorno a Genova (commerciale).

Periodicità: dodici viaggi all'anno.
Dal 1° marzo al 31 dicembre 1939 saranno eseguiti otto viaggi.
Velocità oraria normale di esercizio: miglia dieci.

*Linea* 12:

*Trieste*-Genova-Matadi-Genova-*Trieste* con facoltà di iniziare il viaggio di andata a Genova e/o di ultimarlo nel ritorno a Genova (commerciale).

Periodicità: dodici viaggi all'anno.
Dal 1° marzo al 31 dicembre 1939 saranno eseguiti nove viaggi.
Velocità oraria normale di esercizio miglia dieci.

NAVI ASSEGNATE ALLE LINEE

*Linee* 10 e 11 - Otto navi della stazza lorda unitaria minima di 5000 tonnellate.

*Linea* 12 - Quattro navi della stazza lorda unitaria minima di 3000 tonnellate.

Roma, addì 16 aprile 1941-XIX

p. Il Ministero delle comunicazioni
*Il direttore generale della Marina mercantile*
GIULIO INGIANNI

p. Il Ministero delle finanze
*Il direttore capo divisione*
SALVATORE TUCCI fu Carmelo

p. Il « Lloyd Triestino » Società Anonima di Navigazione
LUIGI RIZZO DI GRADO — GUIDO COSULICH

(3304)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 18 agosto 1941-XIX.

**Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito e messa in liquidazione della Banca commerciale agricola, con sede in Melito Porto Salvo (Reggio Calabria).**

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Ritenuta la necessità di revocare l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Banca commerciale agricola, società anonima cooperativa con sede in Melito Porto Salvo (Reggio Calabria) e di sottoporre la stessa alla procedura speciale di liquidazione prevista dal titolo VII, capo III, del Regio decreto-legge sopra citato;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

E' revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Banca commerciale agricola, società anonima cooperativa con sede in Melito Porto Salvo (Reggio Calabria) e l'azienda stessa è posta in liquidazione secondo le norme del titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636 e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 agosto 1941-XIX

MUSSOLINI

(3325)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

**Attivazione di servizio telegrafico**

Si comunica che il giorno 1° agosto 1941-XIX è stato attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale di Roccafranca, provincia di Brescia.

(3314)

## ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

**Nomina del commissario liquidatore della Banca commerciale agricola, con sede in Melito Porto Salvo (Reggio Calabria)**

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636 e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, di pari data che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Banca commerciale agricola, società anonima cooperativa con sede in Melito Porto Salvo (Reggio Calabria) e dispone la messa in liquidazione dell'azienda secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del Regio decreto-legge sopra citato;

Dispone:

Il rag. Alberto Giordano fu Giovanni è nominato commissario liquidatore della Banca commerciale agricola, società anonima cooperativa con sede in Melito Porto Salvo (Reggio Calabria), con le attribuzioni ed i poteri contemplati dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636 e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 agosto 1941-XIX

V. AZZOLINI

(3326)

**Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa rurale di prestiti e risparmio di Petrovia, con sede nel comune di Umago (Pola).**

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 14 dicembre 1936-XV, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale di prestiti e risparmio di Petrovia, avente sede nel comune di Umago (Pola), e sostituisce la procedura di liquidazione ordinaria dell'azienda con la speciale procedura di liquidazione regolata dalle norme di cui al titolo VII, capo III, del Regio decreto-legge sopra citato;

Veduto il proprio provvedimento in data 4 aprile 1939-XVII, con il quale il dott. Italico Balanza è stato nominato commissario liquidatore dell'azienda suindicata;

Considerato che il predetto commissario liquidatore è stato richiamato alle armi e che occorre pertanto provvedere alla sua sostituzione;

Dispone:

Il sig. Marco Comisso fu Antonio è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale di prestiti e risparmio di Petrovia, avente sede nel comune di Umago (Pola), con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, in sostituzione del dott. Italico Balanza.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 agosto 1941-XIX

V. AZZOLINI

(3246)

**Cessazione dell'amministrazione straordinaria della Cassa rurale ed artigiana di Orio Litta (Milano)**

A norma dell'art. 64, comma 1°, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, si comunica che è cessata la gestione straordinaria della Cassa rurale ed artigiana di Orio Litta, avente sede nel comune di Orio Litta (Milano).

(3313)

# CONCORSI

## MINISTERO DELLA CULTURA POPOLARE

**Diario delle prove scritte ed elenco degli ammessi al concorso per 14 posti di vice segretario in prova (gruppo A) nel ruolo direttivo del Ministero della cultura popolare.**

Gli esami scritti del concorso a 14 posti di vice segretario in prova (gruppo *A*) indetto con decreto Ministeriale 16 gennaio 1941-XIX, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 16 del 21 stesso mese, avranno luogo in Roma, nei giorni 8, 9, 10 ed 11 settembre 1941-XIX, alle ore 8,30, al Palazzo degli Esami, in via Girolamo Induno n. 4.

Al concorso stesso sono ammessi i seguenti candidati:

1. Agrifoglio Michele
2. Angelozzi Giovanni
3. Aranguren Mario
4. Arrigoni Fabrizi
5. Balsamo Ettore
6. Barbarino Gaetano
7. Barbato Beniamino
8. Barbolani Di Montauto Fabrizio
9. Battaglia Luigi
10. Battaglini Mario
11. Bellet Giovanni
12. Bianchini Giuseppe
13. Bisaccia Filippo
14. Bova Salvatore
15. Caggia Nicola
16. Calderale Giovanni
17. Canepa Mario
18. Capece Giuseppe
19. Cardone Bernardo
20. Carotenuto Giulio
21. Carusi Alfonso
22. Casanica Sebastiano
23. Castagnoli Bruno
24. Catti Alessandro
25. Cecere Guido
26. Cerchione Amedeo
27. Chiappisi Giuseppe
28. Conte Pacifico
29. Conte Marotta Aldo
30. Cordasco Romeo
31. Croce Raimondo
32. Daidone Mario
33. De Bernart Enzo
34. De Liso Gerardo
35. Dell'Orso Giacinto
36. Denti Nino
37. De Rossi Gioacchino
38. De Silva Mario
39. Di Donato Claudio
40. Di Salvo Giuseppe
41. Dubolino Venerando
42. Eboli Luigi
43. Fago Mario
44. Fammartino Leonardo
45. Fanti Domenico
46. Fioravanti Leonardo
47. Gabriotti Luigi
48. Gambardella Guido
49. Gatti Vittorio
50. Geremia Luigi
51. Ghisu Gualtiero
52. Gianni Fausto
53. Gigli Carlo
54. Giulianelli Aurelio
55. Guaitoli Renato
56. Introna Michele
57. Leonardi Giuseppe
58. Lillo Luigi
59. Magnani Carlo
60. Marinelli Doriano
61. Manfredi Clemente
62. Marchi Ugo
63. Martin Antonio
64. Martorella Giuseppe
65. Marzocca Sabino
66. Massa Giuseppe
67. Mazzamuto Michele
68. Mazzola Oreste
69. Mendola Francesco
70. Mercogliano Vittorio
71. Mistretta Giuseppe
72. Molteni Francesco
73. Montanari Amedeo
74. Monteleone Gaetano
75. Montezemolo Cordero Vittorio
76. Nicolai Giulio
77. Nicolaj Mario
78. Nurzia Vittorio
79. Palmieri Raffaele
80. Pannone Bartolomeo
81. Pantaleo Giuseppe
82. Papi Filiberto
83. Passalacqua Giuliano
84. Pellegrini Mario
85. Pennacchia Guido
86. Pepi Gaetano
87. Petrucci Antonino
88. Pietroni Romolo
89. Pitini Gaetano
90. Posa Bartolomeo
91. Ragusa Vittorio
92. Ranieri Roberto
93. Rottola Osvaldo
94. Rubei Giovanni
95. Ruggiero Alfonso
96. Saccone Saverio
97. Salvo Giuseppe
98. Saquella Mario
99. Savino Riccardo
100. Scappaticci Domenico
101. Scarito Giuseppe
102. Scarola Manlio
103. Selvaggi Raffaele
104. Silipo Maurizio
105. Taranto Giacinto
106. Teofilato Achille
107. Tordelli Renato
108. Trezza Cesare
109. Tului Raimondo
110. Vecchiarelli Mario
111. Verdone Mario
112. Verecondi Scortecci Giuseppe
113. Vismara Enrico
114. Vitrone Romeo
115. Zaccardini Mario

I seguenti candidati sono ammessi con la riserva di cui all'art. 7, secondo comma del bando:

1. Anderlini Edmondo
2. Calzolari Alberto
3. Cardarelli Donato
4. Caruso Leonardo
5. Cerchione Ugo
6. Chiarotti Francesco
7. Elli Bruno
8. Genovese Ugo
9. Guzzetti Emilio
10. Ippolito Gino
11. Lapiello Emilio
12. Lombardo Vincenzo
13. Maffettone Pietro
14. Magliocco Luigi
15. Mazzacane Elio
16. Mercurio Roberto
17. Pallucchini Osvaldo
18. Pappalardo Antonino
19. Sylos Calò Raffaele
20. Sorce Pasquale
21. Tomassi Cesare

Sono ammessi infine con riserva:

1. Avallone Filomeno
2. Barendson Antonio
3. Graziani Felice
4. Guerra Beniamino
5. Palladino Aldo
6. Pisanò Attilio
7. Salvatori Alberto.

(3349)

## MINISTERO DELL'AERONAUTICA

### Avviso di rettifica

Nel bando di concorso a sette posti di professore straordinario della Regia Accademia aeronautica di Caserta, approvato con decreto Ministeriale 14 agosto 1941-XIX e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 19 agosto 1941-XIX, all'art. 2 lettera *a*) dopo le parole « cittadino italiano » deve leggersi « con godimento dei diritti politici »; all'art. 5 n. 15 secondo capoverso, dopo le parole « Detto certificato, debitamente legalizzato, dovrà essere rilasciato in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto » deve leggersi: « da un ufficiale medico della Regia aeronautica ».

(3348)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.